



SENT. n. 1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21407 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli e dall'avv. Daniele Oliviero;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.

e

Inps - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 gennaio 2024, l'avv. Francesco Visciotto,

in sostituzione dell'avv. Lovelli, per il ricorrente e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver prestato servizio nel Ministero della Difesa, nel

ruolo del personale civile, assolvendo alle mansioni di “operaio manutentore”

“assistente tecnico”, presso l'Arsenale militare marittimo di La Spezia dal 10

	novembre 1973 al 6 dicembre 1993, periodo nel quale egli sarebbe stato espo-	
	sto all'amianto.	
	Il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto, il 2 marzo 2022, la certificazione	
	dell'esposizione e il riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 13,	
	comma 8, della l. n. 257/1992. L'Inps non avrebbe dato riscontro, mentre il	
	Ministero della difesa avrebbe opposto un rifiuto.	
	Con ricorso depositato il 16 agosto 2023, il ricorrente ha adito questa Corte,	
	chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'esposi-	
	zione all'amianto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l. n.	
	257/1992 e dell'art. 47 del d.l. n. 269/2003, nonché alla riliquidazione del trat-	
	tamento pensionistico, applicando il moltiplicatore di 1,5 per il periodo di	
	esposizione all'amianto, con il riconoscimento di arretrati, interessi e rivaluta-	
	zione e vittoria di spese di lite in favore dei difensori anticipatari. In via istrut-	
	toria, è stato chiesto di ammettere consulenza tecnica, volta ad accertare, tra	
	l'altro, l'esposizione del ricorrente all'amianto e la sua durata.	
	In data 23 ottobre 2023, il Ministero della Difesa ha depositato il fascicolo del	
	ricorrente, pur non presentando memorie o difese.	
	Con memoria depositata il 9 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'Inps,	
	evidenziando, in primo luogo, che il ricorso, pur presentando nelle conclusioni	
	il riferimento al comma 7 dell'art. 13 della l. n. 257/1992, parrebbe riferirsi	
	invece alla fattispecie disciplinata dal comma 8 della stessa disposizione, in	
	quanto il ricorso non farebbe alcun cenno a una malattia professionale. La di-	
	fesa ha, quindi, accettato il contraddittorio limitatamente a tale rettifica, segna-	
	lando che, altrimenti, il ricorso sarebbe inammissibile per mancata allegazione	
	dei fatti costitutivi del diritto.	
	2	

	L'Inps ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, in quanto anteriore	
	al 2005 e, quindi, a carico del Ministro della Difesa, che dovrebbe eventual-	
	mente procedere alla ricostituzione della posizione del ricorrente per consen-	
	tire poi all'Inps di procedere al pagamento.	
	L'Amministrazione ha, altresì, opposto la prescrizione del diritto alla rivaluta-	
	zione, che decorrerebbe, al più tardi, dal momento del pensionamento e co-	
	munque la prescrizione dei singoli ratei anteriori al quinquennio antecedente	
	la data della domanda amministrativa. In ogni caso, anche durante il servizio,	
	il ricorrente non avrebbe potuto non essere al corrente della presenza di	
	amianto, anche alla luce delle prescrizioni normative introdotte nel 1995.	
	Nel merito, l'Inps ha evidenziato l'indeterminatezza della domanda e la man-	
	cata allegazione dei fatti che avrebbero determinato l'esposizione qualificata	
	all'amianto (mansioni, periodi e luoghi di lavoro). Tale omissione non sarebbe	
	colmabile tramite consulenza tecnica d'ufficio.	
	L'Inps ha, infine, sottolineato l'inammissibilità di un'eventuale integrazione	
	probatoria ai sensi dell'art. 165 c.g.c., poiché il ricorrente sarebbe decaduto da	
	tale facoltà e il ricorso dovrebbe essere deciso sulla base degli atti.	
	All'udienza del 19 gennaio 2024, l'avv. Visciotto ha insistito per l'accogli-	
	mento delle conclusioni, precisando che il ricorso è stato promosso per gli ef-	
	fetti dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992.	
	L'avv. Fuochi, nell'insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ha	
	ribadito l'eccezione di prescrizione, osservando che quest'ultima dovrebbe de-	
	correre, al più tardi, dal momento del pensionamento. In ogni caso, non sarebbe	
	verosimile che i lavoratori non fossero a conoscenza dell'esposizione	
	3	

	all'amianto già in costanza di servizio, anche alla luce delle particolari cautele	
	introdotte per il trattamento dell'amianto. La stessa presentazione del ricorso	
	sarebbe, peraltro, sintomatica della consapevolezza dell'esposizione.	
	Inoltre, presa visione degli atti depositati dal Ministero della Difesa, l'avv.	
	Fuochi ha osservato come il ricorrente risulti aver ricoperto il ruolo di impie-	
	gato, che striderebbe con la pretesa esposizione all'amianto	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione di difetto di legittima-	
	zione passiva presentata dall'Inps, in quanto si tratta dell'ente oggi preposto al	
	pagamento della pensione.	
	2. Ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, "per i lavoratori che	
	siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero	
	periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie	
	professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail è multi-	
	plicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5". La	
	normativa è stata incisa dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003, che ha, tra l'altro,	
	ridotto il coefficiente di rivalutazione, precisato le soglie di esposizione rile-	
	vanti e dettato prescrizioni procedurali.	
	L'art. 2697 c.c. dispone che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve	
	provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Tale principio vale anche	
	per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, incombendo sull'istante	
	l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., <i>ex mul-</i>	
	<i>tis</i> , Cass. civ. Sez. lavoro, n. 21257/2004).	
	3. Nella fattispecie, il ricorrente non ha provato l'effettiva esposizione	
	4	

	all'amianto. Nel ricorso si afferma, infatti, che parte attrice avrebbe prestato	
	servizio come operaio, svolgendo attività di "manovale specializzato", che	
	consisteva, tra l'altro, nell' "assistere alla riparazione di pareti, installazione di	
	pannelli ecc. nei locali di bordo che come noto si trovano sottocoperta". Il la-	
	voro avrebbe implicato diretto contatto con l'amianto, anche nelle attività di	
	sigillatura, taglio, saldatura e sagomatura, che avrebbero comportato lo sfari-	
	namento dell'amianto e la sua dispersione nell'ambiente di bordo.	
	Tuttavia, i documenti del fascicolo personale del ricorrente contraddicono tali	
	affermazioni.	
	È pur vero, infatti, che gli atti danno atto dell'assunzione del ricorrente quale	
	operaio dal 2 gennaio 1969 (nota del Ministero della Difesa, Direzione gene-	
	rale per gli operai, I Divisione, I Sezione, prot. n. 34/200.A.O del 14 dicembre	
	1968), con effettiva presa di servizio in data 23 giugno 1969, al termine del	
	servizio di leva; inoltre, lo stato di servizio dà atto dell'inquadramento, dal	
	1978, nel profilo professionale n. 188 – Assistente tecnico – 6° qualifica fun-	
	zionale Officina Congegnatori.	
	Nondimeno, gli atti rivelano anche come egli fosse preposto a mansioni impie-	
	gatzie, diverse da quelle implicanti contatto con l'amianto. In tal senso, il rap-	
	porto informativo del 30 novembre 1970 riporta che il ricorrente eseguiva man-	
	sioni non salariali, quali l'esecuzione di disegni tecnici di officina e all' "ese-	
	cuzione di rilievi e controlli dimensionali, di funzionamento e di corrispon-	
	denza con le caratteristiche tecniche per i materiali/apparecchiature di Unità ai	
	lavori". Il rapporto informativo del 22 marzo 1971, nel confermare il rapporto	
	precedente, aggiunge che il ricorrente era adibito alla compilazione a macchina	
	di proposte di acquisto di materiali e specifiche tecniche relative ai lavori da	
	5	

	affidarsi all'I.P..	
	Anche il decreto di pensione n. 8029 del 18 marzo 2002 qualifica il ricorrente	
	come “impiegato” dal 10 novembre 1970 alla data del pensionamento, 5 di-	
	cembre 1993, dunque in tutto il periodo interessato dal ricorso.	
	Alla luce degli atti disponibili, dunque, il ricorrente risulta aver svolto man-	
	sioni impiegatizie, che non risultano comportare l'esposizione all'amianto.	
	Non sono state prodotte evidenze volte a dimostrare l'effettivo contatto con	
	l'amianto dedotto in ricorso.	
	La stessa relazione Inail denominata “Marina militare italiana – Valutazione	
	tecnica della esposizione ad amianto utile ai fini del riconoscimento dei bene-	
	fici previdenziali per i dipendenti militari e civili” (prot. n. 50026 del 17 aprile	
	2014), invocata e depositata dal ricorrente, chiarisce, del resto, in conclusione,	
	che “rimane [...] esplicitamente escluso il personale militare e civile degli Ar-	
	senali e altri Enti della Marina impiegato in compiti di amministrazione, sup-	
	porto, e funzioni diverse, in genere, da quelle della manutenzione e riparazione	
	di cui sopra per il quale non si ravvedono occasioni di contatto significativo	
	con amianto”.	
	In tal senso, la nota del Ministero della Difesa prot. M_D A0582CC REG 2022	
	0019508 del 17 marzo 2022, indirizzata sia al ricorrente, sia all'Inps, nega che	
	egli sia stato adibito in modo diretto e abituale alle attività lavorative previste	
	dalle norme di attuazione dell'art. 47 del d.l. n. 269/2003.	
	4. Quanto precede induce a ritenere il ricorso infondato. Pertanto, non vi è	
	luogo ordinare l'esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio.	
	5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.	
	Con riferimento alle spese, non vi è luogo a provvedere su quelle di giustizia,	
	6	

per via del principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10

della l. n. 533/1973, a cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere

di generalità (*ex multis*, Sez. I giur. centr. d'ap., n. 76/2016).

Con riferimento alle spese di lite, esse vengono compensate nei confronti del

Ministero, che non ha presentato difese con il patrocinio di un avvocato.

Nei confronti dell'Inps, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite seguono la

soccombenza, pur venendo parzialmente compensate in considerazione della

novità della questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in compo-

sizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della difesa;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Inps, liquidandole in euro 500,00 onnicomprensivi;
- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2024